



Determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese n. 2 del 15/12/2022.

OGGETTO: Diffida alle imprese individuali affinché comunichino il proprio domicilio digitale all'Ufficio del Registro delle Imprese di Genova.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visto l'art. 3-bis, comma 1 del D. Lgs. 82/2055 recante il "*Codice dell'Amministrazione Digitale*" in base al quale "*i soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale ...*";

Visto l'art. 5 del D.L. 179/2012 convertito dalla Legge 221/2012 – così come modificato dall'art. 37 del D.L. n. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020 – che impone alle imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali di iscrivere nel Registro delle Imprese il domicilio digitale (già "indirizzo di posta elettronica certificata" o PEC);

Visto che la norma sopra richiamata per le imprese individuali già iscritte nel Registro delle Imprese ha fissato il termine del 1° ottobre 2020 per la comunicazione del proprio domicilio digitale allo stesso Ufficio del Registro delle Imprese;

Visto il già richiamato art. 5 comma 2 del D.L. 179/2012 come modificato dall'art. 37 della L. 120/2020 in base al quale l'Ufficio del Registro delle Imprese applica alle imprese individuali inadempienti "*previa diffida e regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni ...*" la sanzione prevista dall'art. 2194 c.c. in misura triplicata e assegna contestualmente il domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore;

Visto l'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 che dispone: "*Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima*"; Vista la Legge n. 69 del 18/06/2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione online sul sito istituzionale e preso atto che l'Albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

Vista la comunicazione a mezzo PEC di Unioncamere n. 11514/U del 23 maggio 2022 (prot. camerale 0021083/E in pari data) che evidenzia alle Camere di Commercio la possibilità di comunicare la diffida alle imprese individuali – quando siano particolarmente numerose – mediante pubblicazione sul sito camerale, secondo quanto previsto dal già richiamato art. 8, comma 3 della Legge n. 241/1990 e sulla base di quanto disposto da apposito regolamento camerale;

Vista la Deliberazione n. 232 del 12/09/2022 della Giunta della camera di Commercio di Genova e la Deliberazione n. 278 del 10/10/2022 del Consiglio della camera di Commercio, con le quali è stato approvato il "*Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e società e per la loro iscrizione nel Registro delle Imprese*";

Visto in particolare l'art. 4 del Regolamento sopra indicato che al comma 1 specifica che "*La comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida (...) è effettuata mediante pubblicazione*



sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Genova nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle Imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese ... destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per quarantacinque giorni consecutivi" mentre a comma 2 dispone che *"la data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale decorrono i quarantacinque giorni indicati nel comma precedente, è riportata nell'Albo camerale online. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari – ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 – il quindicesimo giorno successivo a tale data. In caso di imprese individuali, dal quindicesimo giorno decorre inoltre l'ulteriore termine di trenta giorni previsto per la diffida"*;

Reputato che le misure previste dall'art. 37 del D.L. n. 76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020, sono adottate *"Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il <<Codice dell'Amministrazione Digitale>> e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice"*;

Preso atto che la comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida deve essere portata a conoscenza dei destinatari mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Genova, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle Imprese;

Preso atto che da tale quindicesimo giorno decorre l'ulteriore termine di trenta giorni entro il quale gli imprenditori individuali possono, in esecuzione della diffida, regolarizzare la loro iscrizione anagrafica comunicando il domicilio digitale (per un totale di quarantacinque giorni complessivi);

Preso atto che alle imprese inadempienti verrà in seguito applicata a sanzione di cui all'art. 2194 c.c. in misura triplicata e che, in tal caso, l'Ufficio del Registro delle Imprese (in base all'art. 5 comma 2 del D.L.179/2012 sopra ricordato) *"... contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il Cassetto dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it [Il cassetto digitale dell'imprenditore \(italia.it\)](http://ilcassetto digitale dell'imprenditore (italia.it)), valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 29 dicembre 1993 n. 580;*

Considerato che la Società di informatica delle Camera di Commercio InfoCamere s.c.p.a. tramite il Servizio "Cruscotto Qualità" ha fornito l'elenco delle imprese individuali (**n. 7.424**) che non hanno il domicilio digitale iscritto nel Registro delle Imprese e non sono soggette a procedure concorsuali;

Vista la comunicazione di diffida che fa parte integrante del presente provvedimento;

Visto l'elenco di **7.424** imprese individuali destinatarie della diffida, che è parte integrante del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare la comunicazione di diffida allegata [**Allegato A**] che si ritiene portata a conoscenza delle imprese in elenco [**Allegato B**] il quindicesimo giorno successivo alla



pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Genova, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle Imprese, secondo quanto stabilito nel regolamento camerale citato nelle premesse;

- 2) Che il presente provvedimento sia pubblicato il 15 dicembre 2022 sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Genova, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle Imprese e che rimanga pubblicato sino al 30 dicembre 2022, giorno di scadenza della diffida.

Il Conservatore

Dr. Sergio Mercati

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005)

ALLEGATO A

alla Determinazione del Conservatore n. 2 del 15/12/2022 – Atto di diffida



ATTO DI DIFFIDA

(art. 37 D.L. n 76/2020)

AGLI IMPRENDITORI INDICATI NELL'ELENCO ALLEGATO

OGGETTO: DIFFIDA A ISCRIVERE IL DOMICILIO DIGITALE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE - COMUNICAZIONE RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 2 L. 241/1990 E IN BASE AL REGOLAMENTO CAMERALE ALLEGATO ALLADELIBERA CONSILIARE N. 12 DEL 23.11.2022 EMANATO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 37 D.L. N. 76/2020

Gentile imprenditore (indicato nell'elenco allegato, contenente nome e cognome dell'imprenditore e numero REA),

come è noto, il domicilio digitale (PEC) dell'impresa individuale deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel registro delle imprese (v. art. 5 legge n. 221/2012). L'imprenditore deve inoltre mantenere attivo e valido nel tempo il proprio domicilio digitale.

Al momento **non risulta che Lei abbia comunicato** all'Ufficio del Registro delle Imprese di Genova **il domicilio digitale della Sua impresa individuale** (indicata in allegato) oppure il domicilio digitale è stato a suo tempo cancellato d'ufficio perché non valido, revocato o inattivo e **non è stato da Lei sostituito**.

Secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 5 sopra ricordato e con le modalità disposte nel regolamento indicato in oggetto, **Le viene comunicata formale diffida a regolarizzare la Sua posizione anagrafica e Le viene chiesto** comunicare il domicilio digitale della Sua impresa individuale **entro quarantacinque giorni** dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo camerale online della Camera di Commercio di Genova e **cioè entro il 30 gennaio 2023**.

Comunicando il domicilio digitale della Sua impresa Lei eviterà di dover pagare lasanzione e gli oneri previsti.

La domanda di iscrizione del domicilio digitale è semplice da compilare: può essere da Lei direttamente presentata accedendo alla piattaforma al seguente link

<https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Home.action?x=XXX>

presso cui Lei potrà anchefirmare digitalmente la richiesta.

La domanda non è soggetta a imposta di bollo e diritti di segreteria.

Per informazioni tecniche su come presentarla e inviarla telematicamente è possibile contattare il Call Center Registro Imprese al Numero **199 505550** dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 esclusi i giorni festivi o ricevere assistenza anche via mail all'indirizzo callcenter@ge.camcom.it, nonché consultare le istruzioni operative disponibili in SARI, il supporto specialistico disponibile nell'area Registro Imprese del sito camerale al link <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/ge>.



Scaduto il termine sopra indicato, la Camera di Commercio assegnerà d'ufficio il domicilio digitale alla Sua impresa **e applicherà contestualmente la sanzione amministrativa per omesso adempimento**: il verbale di accertamento sanzionatorio sarà notificato nello stesso domicilio digitale e conterrà la richiesta di pagare € 60,00 per fini sanzionatori, cui si aggiungeranno le spese di procedimento.

In questo caso il domicilio digitale attribuito d'ufficio dalla Camera di Commercio alla Sua impresa individuale:

- a) avrà la seguente dicitura: codice_fiscale_impresa @impresa.italia.it;
- b) sarà valido solamente per il ricevimento** di comunicazioni e notifiche **e non consentirà** di rispondere alle comunicazioni pervenute;
- c) sarà disponibile all'indirizzo <https://impresa.italia.it> presso il cassetto digitale dell'imprenditore;
- d) sarà accessibile mediante identità digitale (SPID/CNS).

Responsabile del procedimento: Sergio Mercati - Conservatore

Amministrazione competente: Camera di Commercio di Genova

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): cciaa.genova@ge.legalmaill.camcom.it

Ufficio presso cui è possibile accedere agli atti del procedimento e al fascicolo informatico di cui all'art. 41 del d. lgs. 82/2005: Ufficio Registro Imprese

Termine di conclusione del procedimento:

- a) entro 5 gg. da quando l'imprenditore, entro il termine sopra indicato, comunica telematicamente e in modo corretto il domicilio digitale della propria impresa. Con l'iscrizione nel registro delle Imprese del domicilio digitale dell'impresa, si determina l'automatica archiviazione del procedimento d'ufficio;
- b) se l'imprenditore non comunica telematicamente e in modo corretto il domicilio digitale della propria impresa individuale entro il termine sopra indicato, il procedimento si concluderà entro il 28.2.2022 con l'iscrizione d'ufficio del domicilio digitale nel Registro delle imprese.

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento può essere presentato un sollecito all'Ufficio del Registro delle Imprese.

Distinti saluti.

Genova, 15/12/2022

Il Conservatore
Dr. Sergio Mercati